

Riscossione coattiva, rimborso delle spese vive per le attività connesse

Tributi locali/1

I Comuni o i concessionari possono chiedere il ristoro delle somme al debitore

Pasquale Mirto

A Telefisco 2024 il Mef ha fornito alcuni chiarimenti sugli oneri della riscossione addebitabili al debitore con riferimento alle procedure cautelari ed esecutive.

Sul punto, si ricorda che, con decreto 14 aprile 2023 del direttore generale delle Finanze, sono state individuate le spese di notifica e quelle relative alle spese delle procedure esecutive e cautelari ex articolo 1, comma 803, della legge 160/2019. Si tratta delle spese richiedibili sia con riferimento agli accertamenti esecutivi, tributari e patrimoniali, sia alle ingiunzioni.

Nel quesito posto al Mef è stato chiesto se, nel caso in cui il Comune svolga direttamente la riscossione coattiva, procedendo al pignoramento diretto dello stipendio per un credito comunale, ad esempio, di 2.500 euro, sia possibile richiedere oltre alle spese di cui alla tabella A (57 euro) anche quelle relative alla tabella B (898 euro, a valori medi da Dm 147/2022).

Il ministero conferma che occorre far riferimento ai valori indicati nella tabella A; mentre, se oltre alla notifica dell'atto di pignoramento è necessario porre in essere "ulteriori attività" funzionalmente connesse allo svolgimento della

procedura di riscossione coattiva e individuate dalla tabella B allegata al decreto, al Comune o al concessionario della riscossione coattiva compete anche il rimborso delle spese vive, dei diritti e degli oneri sostenuti per le citate attività, sempre che tali spese siano supportate da atti di liquidazione corredati da idonea documentazione.

Quindi, è possibile pretendere le spese della tabella B solo nel caso, documentato, di svolgimento di attività, elencate in tabella, che vadano oltre la notifica dell'atto di pignoramento.

A ciò si aggiunga che, di recente,



I costi della tabella B, per attività che vadano oltre la notifica dell'atto di pignoramento, devono essere documentati

il Tar Liguria, con la sentenza 933 del 15 novembre 2023, ha ritenuto illegittimo l'affidamento a legali del servizio di supporto alla riscossione coattiva. Nel caso specifico, il Comune, pur svolgendo "formalmente" all'interno l'attività di riscossione, aveva affidato il servizio di supporto ad essa, ma non a un concessionario iscritto all'albo, di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997. Anche in tale ipotesi, evidentemente, le spese ripetibili dal debitore, indipendentemente dal soggetto che pone in essere le azioni esecutive e cautelari, non possono eccedere quelle previste dal Dm 14 aprile 2023, e vanno dunque valorizzate in base alle due tabelle ministeriali.